



Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013
convertito con modificazione dalla Legge n.
125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero della Salute



Regione Autonoma
della Sardegna

ASLSanluri

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale n.6 Sanluri

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare
Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale

QUESITI AL 05/10/2015

QUESITO N. 90 -

RETTIFICA AI CHIARIMENTI SU REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati interessati a partecipare alla procedura, vorrei formulare delle osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione.

Mi riferisco ai chiarimenti pubblicati sul sito (numeri 14, 21, 30 e 31 in data 11, 23 e 29 settembre) in cui viene specificato che "non è possibile il soddisfacimento dei requisiti con certificazioni di servizi per lavori non ospedalieri, non si ritiene ammissibile per la verifica requisiti di cui al p.to 7.2.b e 7.2c del disciplinare, considerare opere che hanno classe e categoria di lavori diverse da quelle indicate nel disciplinare fatto salvo quanto indicato nella risposta n. 14 ai chiarimenti del 11/09/2015" (servizi svolti in categoria IC se relativi ad edifici ospedalieri ...).

Tale clausola, dal momento in cui ammette la dimostrazione del requisito esclusivamente nelle classi e categorie indicate nel disciplinare (es. E.IO ecc.), appare in contrasto sia con la vigente normativa, sia con quanto asserito dall'ANAC nella determina n. 4 del 25 febbraio 2015. Va innanzitutto rilevato che la determina ha affermato che "nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"; "tale criterio è confermato dall'articolo 8 del D.M. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

RISPOSTA

A seguito di un approfondito riesame della normativa vigente ed alla luce di quanto stabilito dall'ANAC nella Determina n. 4 del 25/02/2015 si ritiene di dover rivedere l'interpretazione finora assunta sui quesiti aventi ad oggetto "REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE".

Pertanto nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare si ritengono idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"; "tale criterio è confermato dall'articolo 8 del D.M. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Si specifica che tutte le precedenti risposte ai chiarimenti sui REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE devono intendersi superate dalla presente risposta (in particolare le risposte ai quesiti n. 14, 21, 30 e 31) .